



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Direzione Processo Legislativo

Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale

REGIONI

Le Regioni speciali

“Le Regioni speciali: una comparazione” è il titolo del saggio elaborato da Gianmario Demuro e Ilenia Ruggiu, pubblicato da Astrid.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- le vicende e le peculiarità delle Regioni speciali;
- le specialità nelle competenze;
- la specialità nei rapporti con lo Stato;
- considerazioni conclusive: esiste una specialità regionale? Se sì, quanta specialità c'è ancora? A cosa serve? E, fino a che punto è tollerabile?

Il testo del saggio è consultabile presso il Settore.

Ricorso del Governo avverso la L.R. delle Marche “Assestamento del bilancio 2011”.

In data 23 dicembre 2011 il Governo ha impugnato la legge della Regione Marche n. 20 del 31 ottobre 2011 “Assestamento del bilancio 2011” per i motivi che di seguito vengono rilevati.

- L'art. 22 apporta modifiche alla l.r. n. 4/2011 e, in modo particolare, il comma 1 modifica l'art. 2, comma 4 della medesima legge regionale in esame per quanto riguarda i criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubbliche di interesse regionale. In proposito, si evidenzia che il suddetto art. 2, comma 4 della legge 4/2011, è oggetto di ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, poiché nello stabilire che gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte connesse con la tutela della salute e della sicurezza del cantiere, risultava in contrasto con l'art. 73 del d. lgs. 163/2006. Con la modifica intervenuta, da un lato, il legislatore regionale ottempera alla richiesta di affidare alle stazioni appaltanti la funzione di disporre la soglia minima di ammissibilità, dall'altro, eliminando dalla norma regionale il richiamo all'art. 83, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, di fatto consente di condizionare l'ammissibilità dell'offerta ai requisiti che possono costituire criterio di premialità nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non requisito di ammissibilità dell'offerta (soglia di sbarramento). Secondo il Governo, pertanto, il legislatore regionale, ponendosi in contrasto con le disposizioni del sopraccitato decreto, viola l'art. 117, comma 2 lett. e) della Costituzione per quanto concerne la tutela della concorrenza.
- L'art. 26, comma 4, ridetermina il fondo per il salario accessorio per il personale dirigente e non dirigente dell'Assemblea legislativa. In tale previsione si dispone che al personale di comparto, il fondo per il salario accessorio, al netto degli oneri riflessi sia è aumentato in euro 1.095.543,65 mentre per il personale dirigente è fissato in euro 364.153,20. La Regione applica successivamente a tale definizione la riduzione dello stesso prevista dall'art. 9, comma 2 bis del d.l. n. 78/2010. Ad avviso del ricorrente detta disposizione, pur

richiamando l'articolo 9 citato, produce effetti elusivi della stessa, poiché la norma regionale, invece di ridurre il fondo inerente il trattamento accessorio del personale, produce prima un aumento di detto fondo e poi una riduzione dello stesso. Ne consegue che la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione che colloca la materia di coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente, nella quale la Regione non può derogare ai principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

- L'articolo 27, introduce il comma 5 bis dopo il comma 5 dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), prevedendo che il personale di protezione civile che svolge funzioni anche di supporto tecnico-amministrativo, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario notturne, disposte dal relativo dirigente, in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali vigenti. Detta disposizione, derogando ai contratti collettivi nazionali vigenti, contrasta con l'art. 117, secondo comma lett. l) della Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
- L'articolo 31, comma 1, lett. d) prevede che la Regione promuove le azioni necessarie a favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro raccolta e smistamento delle merci sia di retro porto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona. Poiché la Regione assuma competenze amministrative in materia di destinazione delle aree portuali svolgendo di fatto le funzioni proprie dell'Autorità portuale attribuite alla stessa dalla legge n. 84/94, la norma regionale, ponendosi in contrasto con la legge 84/1994, viola l'art. 117, comma 3 della Cost. nella misura in cui eccede i limiti posti alla legislazione concorrente in materia di porti ed aeroporti.

Il testo della legge impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1694

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7336&Start=01>

Ricorso del Governo avverso la L.R. del Veneto “Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 ‘Norme in materia funeraria’, in materia di deroghe per i comuni montani”.

In data 13 gennaio 2012 il Governo ha impugnato la legge del Veneto n. 21 del 11 novembre 2011 “Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 ‘Norme in materia funeraria’, in materia di deroghe per i comuni montani per i seguenti motivi:

- l'art. 1, che inserisce l'art. 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (“Norme in materia funeraria”), prevede, al comma 1 di detto art. 5-bis, che per i comuni classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, sia ammessa la deroga al regime di incompatibilità (stabilito dall'art. 5, comma 4, della stessa l.r. n. 18 del 2010) della gestione del servizio cimiteriale e obitorioale con lo svolgimento dell'attività funebre;
- l'art. 2, che sostituisce il comma 2 dell'art. 28 della menzionata l.r. n. 18 del 2010, stabilisce per i medesimi comuni montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, la possibilità di deroga al regime di incompatibilità della

gestione cimiteriale sia con l'attività funebre sia con l'attività marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

Dette disposizioni eccedono la competenza regionale e incidono nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

In proposito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte evidenziato la necessità di operare una netta separazione fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si distinguono per un rilevante interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. In relazione ai principi espressi dall'Autorità le norme regionali in esame violano la distinzione fra i servizi pubblici, da un lato e, dall'altro, quelli commerciali, determinando quindi gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e arrecando un pregiudizio economico ai consumatori.

Il testo della legge impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2011/11lr0021.html?numLegge=21&annoLegge=2011&tipoLegge=Alr>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7355&Start=0>

Le politiche regionali in tema di attività produttive

Nel saggio intitolato "Unità e differenziazione delle politiche regionali nell'attuazione dello sportello unico per le attività produttive", a cura di Monica Cappelletti, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

- la base di partenza: legislazione statale e regionale;
- i modelli di policy regionale per l'attuazione del SUAP;
- alcune prospettive.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

PDL. Campania 31 gennaio 2012 n. 302 "Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi particolari presso il Consiglio Regionale della Campania".

La proposta di legge in oggetto intende regolamentare - in attesa che intervenga lo Stato - la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, delle cosiddette "lobby" o "gruppi di pressione", strumento neutro della rappresentazione degli interessi presso i centri di potere. Partendo dal presupposto che queste lobby svolgono la loro attività in un'area non sempre così trasparente e spesso priva di regole, per non ingenerare nell'opinione pubblica il sospetto del malaffare o ancor peggio della corruzione, ne consegue per il legislatore il dovere di governare il fenomeno, fornendo loro regole certe, trasparenti. Il Consiglio regionale della Campania particolarmente sensibile al problema, stante la potestà legislativa residuale che l'art. 117 della Carta Costituzionale conferisce alle Regioni, ha deciso di presentare questa proposta di legge al fine di disciplinare l'attività di rappresentanza di questi interessi particolari. Essa si ispira ai principi di pubblicità e di partecipazione ed è finalizzata alla trasparenza dei processi decisionali, alla

conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi e si basa su una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possono poi fondare le proprie decisioni. Con la presentazione della medesima, il Consiglio regionale in questione, riconosce, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente, come legittima l'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i propri organi e strutture amministrative, ne valorizza il ruolo, ne rispetta il pluralismo economico, sociale e culturale e ne recepisce le richieste ove siano compatibili con gli interessi collettivi.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=302.PDF

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Toscana n. 63/2011 “Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio). Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

In data 20 gennaio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Toscana n. 63 del 28 novembre 2011 per supposta violazione della potestà legislativa dello Stato in relazione all'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (tutela della concorrenza) e, nel medesimo contempo, per quanto concerne i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in relazione all'art. 117, comma 1 della Cost. La legge regionale è censurabile per la disposizione contenuta nell'art. 6 (che inserisce l'art. 29 bis nella l.r. 28/2005) in quanto stabilisce che, ai fini delle norme regionali sul commercio in aree pubbliche di cui si occupa il capo IV della suddetta l.r. n. 28/2005, non trova applicazione l'art. 16 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Secondo il Governo la norma regionale, nel definire l'ambito di applicazione dell'articolo 16 del d. lgs. n. 59/2010, eliminando la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, invade la competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza. Inoltre, costituendo la norma statale corretta applicazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (in particolare dell'art. 12), la legge regionale viola anche il diritto dell'Unione Europea. Infatti, nel caso specifico, l'art. 16 del citato decreto richiede, in caso di numero limitato delle autorizzazioni disponibili, una procedura selettiva che garantisca imparzialità e trasparenza, con un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo completamento e con dichiarata esclusione del rinnovo automatico e della concessione di vantaggi al prestatore uscente. Nel caso preso in esame, i motivi imperativi di interesse generale – ove ricorrano – non solo non fanno venir meno l'obbligo del rilascio di autorizzazioni in parola all'esito di procedura selettiva, ma neppure consentono alle autorità competenti di fissare, criteri di scelta che si concludano nella concessione di vantaggi al prestatore uscente, nel qual caso risulterebbe violata la parità di trattamento tra i candidati. In proposito, non si può neppure obiettare il fatto che rimangono comunque impregiudicate le norme contenute nella l.r. 28/2005, alle quali va ricondotto l'effetto compromettente per la concorrenza. Queste norme, nel contesto attuale, devono essere valutate alla luce del nuovo parametro normativo immesso con la “Direttiva dei servizi”, che definisce con la normativa interna di recepimento un assetto della materia tale da fare ritenere superato e, quindi non più applicabile, il quadro regolatorio delineato dalla citata l.r. del 2005. Inoltre l'84 del d.lgs. n. 59/2010, secondo il quale le disposizioni contenute nel decreto si applicano

fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna Regione, tenuta, quindi sino ad allora, a disapplicare le proprie norme contrastanti.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2011/legge-2011-00063.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7381&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. dell'Abruzzo n. 40/2011 “Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici”.

In data 27 gennaio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2 dicembre 2011 poiché presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale.

L'art. 2, comma 2, attribuisce al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo-Sez. Lavori Pubblici di nuova costituzione, funzioni di consulenza in materia di opere e lavori pubblici, disponendo che esso svolge le funzioni demandate al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e al Consiglio superiore dei lavori pubblici. La previsione regionale invade le attribuzioni statali considerato che le competenze del costituendo Comitato regionale risultano sovrapporsi a quelle che le norme statali (art. 127 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e art. 1 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204) riservano ai citati organi statali. Si rileva, pertanto, una lesione dei principi basilari nelle materie di legislazione concorrente, di cui fanno parte i lavori e le opere pubbliche (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione) di cui all'art. 117, comma 3, della Cost.

L'art. 3, comma 1, prevede che il Comitato possa esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti in merito a progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare tramite finanziamenti regionali ossia con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore a un milione di euro e su altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere degli organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici. In proposito si evidenzia che l'art. 127 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché l'art. 2, del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 esprimono parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statali, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, e su pareri di altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiore a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Ma nel caso in cui il lavoro pubblico sia di importo inferiore alla cifra sopra citata e presenti elementi di particolare complessità, il Direttore di settore delle infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa al parere del Consiglio superiore. A tale proposito si segnala che l'art. 8, comma 1, n. 6) della legge 18 giugno 2009, n. 69, tra le modifiche alla legge 241 del 1990, ha introdotto una specifica disposizione a salvaguardia della previsione di cui all'art. 127 del Codice dei contratti pubblici. Rilevato che la legge regionale non tiene in conto dell'obbligatorietà del parere previsto dalla normativa statale in materia di opere pubbliche di interesse in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e, anzi, anche nell'attività valutativa fa riferimento esclusivo agli uffici regionali competenti, risulterebbe – ad avviso del ricorrente- violare i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente inerenti il

governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2011/lr11040/Intero.asp

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7407&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. dell'Abruzzo n. 42/2011 “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino”.

In data 27 gennaio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 42 del 2 dicembre 2011 poiché presenta i seguenti aspetti di illegittimità costituzionale.

Premesso che, nonostante il fatto che le Regioni possano vantare di una competenza legislativa concorrente in tema di governo del territorio, la disciplina dei parchi naturali rientra nella potestà esclusiva statale per quanto concerne la tutela del paesaggio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. Pertanto per i legislatori regionali sono vincolanti le norme di cui al d. lgs. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, come anche confermato da rinvigorita giurisprudenza costituzionale.

Ne consegue che l'art. 5 comma 1 risulti censurabile poiché in contrasto con alcune norme del succitato Codice in quanto prevede che il Piano del Parco ha valore di Piano paesistico e di Piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello.

L'art. 9, comma 1, dispone che all'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino siano consentiti gli interventi previsti dai Piani paesistici.

Le sopraccitate disposizioni regionali contrastano (come più volte anche confermato dalla Corte costituzionale) con l'art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004 il quale stabilisce che, per quanto attiene la tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici siano prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore (come quelli degli enti gestori delle aree naturali protette). In proposito si segnala che analoga questione è passata al vaglio della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 180 del 2008 ha annullato le previsioni contenute nella legge regionale n. 3/2007 del Piemonte.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2011/lr11042/Intero.asp

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7409&Start=0>

Per ulteriori approfondimenti sulla sentenza n. 180 del 2008 si rimanda alla scheda n. 8026 del Notiziario Giuridico Legale reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=8026>

Ricorso del Governo avverso la L.R. del Veneto n. 5 del 16 gennaio 2012 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

In data 3 febbraio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Veneto n. 5 del 16 gennaio 2012 per supposta violazione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, comma 3, della Cost.. Infatti la Regione, al fine di soddisfarne le esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, è vincolata al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati a loro volta dagli obblighi comunitari. Ad avviso del Governo la legge regionale sopraccitata è censurabile per i seguenti motivi:

l’art. 2 e correlato art. 27 sanciscono che il numero dei consiglieri regionali sia determinato dalla popolazione residente nella Regione, nel rispetto della misura di uno ogni centomila con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto. La norma non risulta conforme al dettato dell’art. 14, comma 1, lett. a) del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento di finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, secondo la propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti (al proposito la Regione Veneto, in base alle rilevazioni statistiche, ha circa 4.937.854 abitanti: pertanto non può prevedere come parametro d’individuazione il criterio di un consigliere ogni centomila abitanti).

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/pdf/leggi_storico/2012/12lr0005.pdf

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7532&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. dell’Abruzzo n. 43 del 13 dicembre 2011 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali”.

In data 3 febbraio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 43 del 13 dicembre 2011 poiché censurabile in merito alla disposizione contenuta nell’art. 5, comma 1, la quale prevede che il prelievo venatorio del cinghiale per la stagione venatoria 2011/2012 sia prorogato fino al 5 gennaio 2012. Per la medesima si profilano i seguenti aspetti d’illegittimità:

- la disposizione contenuta nell’art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992 prevede che il cinghiale sia cacciabile dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio (con un arco temporale massimo di 90 giorni) e al successivo comma 2, nell’autorizzare le Regioni a modificare i termini indicati al comma 1, ribadisce il necessario rispetto dell’arco temporale massimo. La Regione Abruzzo, avendo dato inizio alla caccia al cinghiale il 18 agosto 2011

avrebbe dovuto porre come termine il 18 dicembre 2011, la prevista proroga eccede nell'arco di tempo massimo consentito;

- la disposizione regionale prevedendo una modifica del calendario venatorio con legge regionale, anziché con deliberazione di Giunta regionale e, quindi, in via amministrativa, viola le disposizioni contenute nell'art. 18, commi 2 e 4 della legge 157/1992, che disciplina i poteri regolamentari delle Regioni per la caccia nell'annata venatoria e, nel contempo, prevede che le Regioni possano autorizzare ed apportare modifiche alle norme generali sui periodi di attività venatoria per particolari specie, in base alla situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che riguarda con attenzione l'acquisizione del parere dell'I.S.P.R.A (Istituto nazionale per la fauna selvatica). In proposito, si precisa che l'adozione del piano venatorio con strumento legislativo, non solo non garantisce la possibilità di adattare tale piano allo status della fauna selvatica presa in considerazione, ma contrasta con la norma statale che attribuisce alla Regione una competenza meramente autorizzatoria, legittimando pertanto per la disciplina di tali aspetti provvedimenti amministrativi e non legislativi.

Ne consegue che la norma in esame contrasta con le disposizioni statali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio che stabiliscono standard minimi e uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, viola l'art. 117, comma 2, lett.s) della Cost. che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema'. Su analoga questione, si è già pronunciata la Corte Cost. nella sentenza n. 191 del 2011, ribadendo che la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio e le misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili rientrano nella materia della tutela dell'ambiente e, pertanto, sono vincolanti per il legislatore regionale.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2011/lr11043/Intero.asp

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7432&Start=0>

Per ulteriori approfondimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2011 si rimanda alla scheda n. 8909 del Notiziario Giuridico Legale reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=8909>

Criticità del Codice delle Autonomie Locali

Si segnala il documento di sintesi delle principali criticità emerse nel testo del Codice delle Autonomie Locali (A.S. 2259) elaborato dalla Conferenza delle Regioni del 29 febbraio 2012.

Il documento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.regioni.it/it/show-conferenze/conferenze.php>

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Liguria n. 37 del 27 dicembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)”.

In data 24 febbraio 2012 il Governo ha impugnato la legge n. 37/2011 della Regione Liguria ravvisandone i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

- l'art. 11, comma 4, inerente alla riduzione della spesa per le trasferte del personale dirigente e dipendente della Regione, prevede che si possa utilizzare il mezzo proprio, previa autorizzazione e, che il relativo rimborso delle spese sostenute può essere effettuato solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare l'auto di servizio. Tale norma regionale contrasta con l'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in base al quale per il personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001 (compreso il personale dirigente), non trovano applicazione le norme inerenti al trattamento economico di missione previste dall'art. 15 della legge n. 836/73. Ne consegue che la disposizione regionale, nella parte in cui deroga ai principi del citato d.lgs. n. 165/2001, determina la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. e dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che riserva la competenza esclusiva dell'ordinamento civile allo Stato e, di conseguenza anche i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile;
- nella parte in cui deroga ai principi di stabilizzazione della finanza pubblica, determina la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione in tema di coordinamento della finanza pubblica.

Il testo della legge della Regione Liguria è reperibile al seguente indirizzo:

<http://leggi.regione.liguria.it/leggi/docs/20110037.htm>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7506&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Art. 4, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”.

In data 24 febbraio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Calabria 47/2011 ravvisandone molteplici profili di illegittimità costituzionale. Vengono di seguito illustrati i principali vizi di illegittimità rilevati dal ricorrente:

- l'art. 10 che ridetermina l'ammontare, aumentandone gli importi, delle tasse automobilistiche regionali e l'art. 10 che ridetermina l'ammontare, aumentandone gli importi, della tassa sulle concessioni regionali, contrastano con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 e rispettiva legge di conversione, che sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la facoltà concessa alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Ne consegue la violazione dell'art. 119, secondo comma, della Cost. che subordina il potere delle regioni e

degli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

Inoltre l'art. 14 succitato viola l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Cost, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario e, sia l'art. 119, secondo comma, della Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello stato la materia del sistema tributario;

- l'art. 26, nel far riferimento all'art. 7 della l.r. n. 8/1996 riguardante "Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale" al comma 4 impone che il trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale sia stabilito dall'Ufficio di Presidenza. Tale disposizione regionale, consentendo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di derogare alle disposizioni del CCNL del personale dirigente delle Regioni ed Autonomie locali in materia di determinazione del trattamento economico, contrasta con quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 165/2001 che obbliga al rispetto delle previsioni contrattuali. Pertanto la norma nella parte in cui deroga ai principi generali del sopraccitato decreto, viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato il tema dell'ordinamento civile e, di conseguenza, anche i rapporti di diritto privato. Inoltre, lo stesso art. 26 della legge in esame, inserisce l'art. 7-bis della l.r. n. 8/1996 che consente alla Direzione Generale istituita presso il Segretariato generale del Consiglio regionale di poter costituire una struttura speciale composta da tre unità di personale, due dei quali possono essere esterni alla P.A. Ne consegue che il combinato disposto dell'art. 7-bis con il suddetto art.7, così come modificati dalla legge in esame, nel prevedere un ampliamento delle strutture e dei ruoli dirigenziali con oneri non quantificati e di cui manca la copertura finanziaria, risulta in contrasto con le relative norme finalizzate al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010. Ne consegue che l'art. 26 della legge in esame viola l'art. 117, comma 3, della Cost. che riserva allo Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica e, nel contempo, per la suddetta norma, non prevedendo la copertura finanziaria, viola l'art. 81, comma 4 della Cost.
- l'art. 52, comma 4, stabilisce che la G.R. è autorizzata a domanda dell'interessato, a rinnovare i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio per il turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo. Essa contrasta con l'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 in base al quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le p.a. possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. La norma si pone in contrasto con l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (contenimento delle spese in materia di pubblico impiego) il quale prevede che le amministrazioni statali, comprese le Regioni, le province autonome, gli enti locali "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". Pertanto risulta che la suddetta norma nella parte in cui prevede un generico rinnovo contrattuale, senza una preventiva valutazione da parte della regione, viola l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, nella parte in cui non prevede un contenimento della spesa di personale, l'art. 117, comma 3, della Cost. in tema di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione deve attenersi.
- l'art. 55, relativo al piano di stabilizzazione del personale inerente i lavoratori socialmente utili, al comma 1 riproduce la disposizione contenuta nell'art. 16 della l.r. 34/2010, apportando una modifica nel termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione prima previsto (31 dicembre 2011) e posticipandolo al 31 dicembre 2014 (sull'argomento

cfr. sentenza Corte Cost. 310/2011 che ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 16). La norma regionale, nella parte in cui proroga nuovamente i termini per la stabilizzazione del piano del suddetto personale contrasta con l'art. 17, comma 10, del D.L. n. 78/2009, il quale non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, ma prevede, che nel triennio 2010-2012, le p.a. di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno in materia finanziaria e secondo i regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90 della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Ne consegue la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, principi cui la Regione deve attenersi.

Il testo della Legge della Regione Calabria è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_47_11\(TC\).doc](http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_47_11(TC).doc)

I motivi dell'impugnativa

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7495&Start=0>

Formez PA: Linee guida per le Regioni

Nel Volume stilato dal Formez PA intitolato "Linee guida per la misurazione di tempi e oneri amministrativi nelle Regioni", pubblicata da Astrid, si affrontano una metodologia flessibile di misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri amministrativi, nonché le tecniche e gli strumenti adottati da tutte le regioni per lo svolgimento di tale funzione.

L'obiettivo del progetto è volto al perseguimento della programmazione e implementazione delle politiche di semplificazione e degli strumenti di misurazione e riduzione dei costi e dei tempi burocratici a livello regionale.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- la misurazione degli oneri amministrativi;
- i criteri per la riduzione degli oneri;
- la stima dei risparmi;
- la misurazione dei tempi amministrativi;
- gli interventi di riduzione dei tempi.

Il testo della pubblicazione è consultabile presso il Settore.

La legge 69/2009

"L'attuazione nelle Regioni e negli enti locali della legge 69/2009", è il titolo della pubblicazione stilata dal Formez PA, pubblicata da Astrid, con l'obiettivo mirato di essere messa a disposizione di dirigenti e funzionari delle regioni per effettuare la rilevazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e per adeguare la normativa introdotta in materia dalla legge 69/2009.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

- il procedimento amministrativo alla luce della legge 69/2009;
- SCIA e conferenza di servizi nella riforma del procedimento amministrativo;
- un modello organizzativo per le politiche di semplificazione;
- la ricognizione sull'attuazione.

Il testo della pubblicazione è consultabile presso il Settore.

Ricorsi

Ricorso del Governo avverso la legge del Veneto n. 30 del 27 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazione commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali”.

In data 24 febbraio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Veneto n. 30 del 27 dicembre 2012 per presunti profili di illegittimità costituzionale. Tale legge detta norme inerenti i servizi del mercato interno e, al contempo, disposizioni urgenti sugli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali al dettaglio e norme transitorie relative ad autorizzazioni commerciali di grandi strutture di vendita e parchi commerciali. In proposito si rammenta che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del commercio ed è pertanto attribuita alla competenza regionale residuale, ma si ricorda anche che la Corte Cost., con le sentenze nn. 430/2007 e 150/2011, ha affermato che, nell'esercizio di siffatta potestà le regioni possono dettare anche una disciplina che determini effetti pro-concorrenziali, mentre, è, illegittima una normativa che produca effetti ostacolanti la concorrenza con l'introduzione di nuovi o ulteriori limiti all'accesso del mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Ne consegue pertanto che la legge in esame imponendo dei vincoli agli esercizi commerciali risulti in contrasto con tali principi per i seguenti motivi:

- l'art. 3, dopo aver previsto che gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio sono rimessi alla libera volontà degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, detta poi ai successivi commi enormi limitazioni e restrizioni. In particolare, il comma 2, prevede che le attività di commercio al dettaglio possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservano la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto dei seguenti limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio. Inoltre, il comma 3 dispone, che “le attività di commercio al dettaglio derogano all'obbligo di chiusura settimanale e festiva di cui al comma 2 nel mese di dicembre, nonché in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso dell'anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre dell'anno precedente, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale concertate con la piccola e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano”. Altre norme vincolistiche sono poi stabilite con riferimento ai comuni a prevalente economia turistica e alle città d'arte per i quali si prevede che “gli esercenti determinino liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva”. I comuni possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggior afflusso turistico, nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al presente comma, secondo le modalità stabilite dalla legge

regionale n. 62 del 28 dicembre 1999 (comma 6). E' prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio nelle seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2° giugno, 25 dicembre (comma 7). Le descritte norme regionali si pongono in contrasto con il quadro normativo vigente, risultante dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011. Tale norma, intervenendo sull'art. 3, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Ne consegue che la norma in esame introducendo una serie di vincoli e restrizioni concernenti gli orari di apertura e di giornate di chiusure degli esercizi commerciali, lungi dal produrre effetti pro-concorrenziali, si ponga in contrasto con la disciplina statale di liberalizzazione e pertanto viola l'art. 117, comma 2, lett.e) della Cost.

- l'art. 4 della suddetta legge, ha disposto "la sospensione, nelle more dell'approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di tutti i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e di parchi commerciali, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge". La norma regionale limita la concorrenza, visto che la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di cristallizzazione del mercato esistente e si traduce nella sospensione per un anno della libertà, costituzionalmente garantita, di accesso al mercato. L'illegittimità della norma deriva dal contrasto con gli obiettivi e previsioni della direttiva 123/2006/CE (sui servizi) la quale al fine di garantire un mercato interno dei servizi realmente integrato e funzionante ha limitato al massimo la possibilità per i legislatori di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione. Pertanto ne consegue per la suddetta normativa regionale che essa violi le disposizioni della direttiva sopraccitata e nel contempo l'art. 117, primo comma della Cost. che impone alle regioni l'osservanza dei vincoli comunitari.

Il testo della legge impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/rtf/leggi/2011/11r0030.rtf>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina :

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7489&Start=0>

Per approfondimenti relativi alla sentenza n. 150 della Corte Costituzionale richiamata dal Governo si rimanda alla scheda n. 8873 del Notiziario Giuridico Legale reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=8873??>

Poteri decisori degli organi di garanzia statutaria

Nell'articolo intitolato "Autonomia, indipendenza e poteri decisori degli organi di garanzia statutaria, con particolare riferimento alla Commissione Garante della Lombardia", a cura di Enzo

Balboni, prof. di diritto costituzionale presso l'università cattolica del Sacro Cuore di Milano e Leonardo Brunetti, ricercatore di diritto pubblico presso l'università cattolica del Sacro Cuore di Milano, si affrontano i seguenti aspetti:

- peculiarità e problematicità dello Statuto lombardo;
- cenni all'autonomia degli organi di garanzia;
- quale autonomia?
- analisi delle problematiche relative alle eventuali funzioni “decisorie” degli organi di garanzia statutaria;
- autonomia e indipendenza degli organi di garanzia;
- composizione e funzioni;
- relazione tra l'art. 60 e l'art. 59 dello Statuto lombardo. Cenni al concetto di decisione amministrativa;
- natura dell'organo e delle sue funzioni. Sulla possibilità di affidare alla Commissione funzioni decisive;
- l'art. 60, co. 1, lett. f, dello Statuto di autonomia della Lombardia alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19744&dpath=document&dfile=15032012131115.pdf&content=Autonomia,+indipendenza+e+poteri+“decisori”+degli+organi+di+garanzia+statutaria,+con+particolare+riferimento+alla+Commissione+garante+della+Lombardia.+stato+dottrina+-+>

Autonomia statutaria e governo regionale

Nell'articolo intitolato “Autonomia statutaria e forma di governo regionale a dieci anni dalle riforme del Titolo V”, a cura di Marco Olivetti, pubblicato nella Rassegna di Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

- la l. cost. n. 1/1999: un'origine politicamente conflittuale;
- l'attuazione della l. cost. n. 1/1999 e i margini di variazione consentiti alle fonti regionali chiamate ad intervenire;
- un'attuazione lenta, faticosa e tuttora incompleta;
- la prevalenza di soluzioni uniformi;
- un inventario delle soluzioni adottate dagli statuti ordinari e dalle leggi elettorali;
- il ruolo complessivo dei Presidenti delle Giunte regionali;
- la Giunta regionale;
- il Consiglio regionale;
- la democrazia partecipativa a livello regionale;
- il Consiglio delle autonomie locali;
- la Consulta statutaria;
- l'impatto delle dinamiche multilivello sull'organizzazione regionale;
- considerazioni d'insieme: qual è il senso dell'autonomia statutaria?
- alcuni spunti propositivi, a mero scopo di ginnastica mentale.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Referendum regionale: i controlli di regolarità e di ammissibilità

Si segnala l'articolo intitolato "I controlli di regolarità e di ammissibilità delle richieste di referendum regionale dopo la seconda stagione statutaria", a cura di Roberto Pinardi.

Nel testo, in particolare, si affrontano, i seguenti aspetti:

- il quadro normativo di riferimento;
- il controllo sulla regolarità delle richieste: gli organi competenti;
- i parametri di giudizio;
- il sindacato sull'ammissibilità delle richieste quale funzione assegnata agli organi di garanzia statutaria;
- il giudizio sulla perseguibilità delle operazioni referendarie;
- considerazioni conclusive. I controlli sulle richieste di referendum regionale tra innovazione e continuità.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pinardi.pdf>

La semplificazione nelle Regioni

"La semplificazione normativa e amministrativa nelle Regioni" è il titolo dell'articolo di Massimo Carli, pubblicato nella Rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- i punti di arrivo generalmente condivisi;
- la semplificazione normativa;
- la semplificazione amministrativa;
- cosa fare.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Calabria n. 50 del 28 dicembre 2011 "Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35".

In data 24 febbraio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Calabria n. 50/2011 ravvisando l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4.

Il ricorso evidenzia, *in primis*, che la legge regionale n. 35/2011, che è modificata dalla legge regionale in esame, è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/11/2011. In particolare sono state censurate dinanzi alla Corte Costituzionale, tra le altre disposizioni, le previsioni di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, che operano *ex lege* il riconoscimento della Fondazione "Tommaso Campanella" (già istituita quale fondazione di diritto privato) quale ente di diritto pubblico, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, avente lo scopo di realizzare e organizzare un presidio sanitario strutturato su base ospedaliera per la cura e la ricerca in campo oncologico. Dette previsioni sono state censurate in quanto, istituendo e disciplinando un nuovo

ente destinato ad operare nell'ambito sanitario in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario e del conseguente commissariamento, intervengono in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare la normativa vigente ed i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Con riferimento alla legge regionale 50/2011, il ricorso in esame, in particolare, rileva quanto segue:

- l'art. 1, che aggiunge il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 35 del 2011 e l'art. 2 che aggiunge il comma 3-bis dopo il comma 3 dell'art. 3 della stessa legge, prevedono che *“il riconoscimento della Fondazione T. Campanella come ente di diritto pubblico ha effetto solo a partire dalla data in cui è eseguita, dal Presidente della Regione, la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private”* e che *“Il Presidente della Regione provvederà alla cancellazione della fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria”*. Ad avviso del Governo dette disposizioni sono incostituzionali sotto un duplice profilo:
 - a) interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120 della Cost, secondo comma (cfr. in proposito Corte Cost., sentenza n. 78/2011, che, richiamando i principi già espressi nella sentenza 2/2010, ha precisato che qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma Cost).
 - b) non rispettano i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo finanziario, ponendosi in contrasto con il punto 4 delle proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria che subordina la ridefinizione a regime dell'assetto giuridico della Fondazione Campanella al rispetto della normativa vigente e degli obblighi di accorpamento e razionalizzazione della rete sanitaria previsti dal suddetto Piano. Dette disposizioni violano pertanto l'art. 117, terzo comma Cost. poiché contrastano con i principi stabiliti da legge statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;
- L'art. 3, che sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 35 del 2011, autorizza la Fondazione Campanella a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo così per la medesima, una volta riconosciuta ente di diritto pubblico di assumere il personale risultato idoneo nelle suddette procedure. Tale disposizione che consente al futuro ente pubblico di assumere personale risultato idoneo dalle prove selettive dalla fondazione di diritto privato, senza quantificare l'entità di dette assunzioni, che non sono valutabili sotto il profilo finanziario, non rispetta i vincoli del piano di rientro in materia di contenimento delle spese di personale. Ne consegue che, la disposizione

regionale, non quantificando e non indicando i mezzi di copertura degli oneri connessi a dette assunzioni, compromette il conseguimento degli obiettivi di risparmio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della l. n. 191 del 2009, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, inoltre, non quantificando e non indicando i mezzi di copertura degli oneri connessi a dette assunzioni, viola altresì l'art. 81, quarto comma Cost.;

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicordinati/LR_50_11.doc

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7498&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Basilicata n. 26 del 30 dicembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2012”

In data 24 febbraio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Basilicata n. 26 del 30 dicembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2012” ravvisandone, in particolare, il seguente profilo di illegittimità costituzionale:

- l'art. 19 della legge in esame che concerne il contributo per la stabilizzazione del personale dei lavoratori ASU Autofinanziati, sostiene che per le finalità di cui all'art. 14 della L.R. n. 31/2008, come modificato dall'art. 33 della L.r. 27/2009 è destinata per l'esercizio finanziario 2012 una somma pari ad 1 milione di euro, stanziata alla UPB 0412.03 'azioni in favore dei lavoratori socialmente utili' del bilancio regionale per lo stesso esercizio finanziario. Tale disposizione prevede un contributo per la stabilizzazione del personale precario ASU di cui al comma 1 dell'art. 14 della citata l.r. n. 31/2008. (Cfr, in proposito, Corte Cost., sentenza 67/2011 che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' articolo 11 della l.r. n. 42/2009 e dell'articolo 1 della l.r. n. 10/2010, ha esteso detta illegittimità anche all'art. 14, comma 1 della citata l.r. n. 31/2008, in quanto non è stata esplicitamente prevista una procedura selettiva per il personale ivi indicato oggetto delle procedure di stabilizzazione, in violazione dell'art. 97 Cost.). La disposizione di cui trattasi finanziando di nuovo per l'anno 2012 le procedure per il personale precario già dichiarate illegittime dalla Corte Cost., viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Cost. nonché l'art. 136 della Cost;

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.basilicata.it/consigionew/site/Consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=310632&anno=2011>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7493&Start=0>

Le esperienze di legislazione regionale in Toscana

Nell'articolo intitolato "Qualche riflessione sulle esperienze di legislazione regionale in Toscana, tra presidenzializzazione e europeizzazione", a cura di Nicola Lupo, si affrontano i seguenti aspetti:

- la presidenzializzazione della forma di governo regionale: un'espressione ambigua;
- la necessaria valorizzazione delle Commissioni;
- le leggi a cadenza annuale,
- la motivazione delle leggi e i suoi primi esiti;
- la sfida c.d. fase ascendente;
- un cenno sul Collegio di garanzia statutaria.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/04/Lupo_Rapporto-legislazione-Toscana-2011.pdf

La legge elettorale della Toscana (l.r. 25/2004)

Nel commento intitolato "Statuto regionale, referendum e proposte di iniziativa popolare sulla normativa elettorale: opportunità e limiti", a cura Di Giovanni Tarli Barbieri, prof. ordinario di Diritto costituzionale, l'autore rivolge la sua attenzione alla legge elettorale adottata dal Consiglio regionale della Toscana nel 2004 (l.r. 25/2004) che è stata, sin dalla sua approvazione, oggetto di critiche e di polemiche anche sul piano politico. In particolare ne esamina lo Statuto regionale, il referendum con le relative proposte di iniziativa popolare alla luce della nuova giurisprudenza e dottrina intervenuta in tema nel frattempo.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=199&Itemid=110

La Regione Toscana e la democrazia partecipativa

Nell'articolo intitolato "La partecipazione all'attività legislativa e amministrativa della Regione Toscana", a cura di Marta Picchi, ricercatore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza di Firenze, dopo un breve *excursus*, si affrontano i seguenti aspetti:

- la partecipazione durante la prima stagione statutaria;
- le valutazioni critiche dell'esperienza. Il sentore di un nuovo interesse per gli strumenti di democrazia partecipativa;
- la seconda stagione statutaria;
- gli istituti di partecipazione nello Statuto del 2005;
- l'attuazione degli sviluppi compiuti dal legislatore toscano, la l.r. n. 69/2007;
- il raccordo con la l. r. n. 1/2005;
- gli ulteriori interventi del legislatore toscano: la l. r. n. 40/2005 e la l. r. n. 41/2005;
- le valutazioni conclusive;
- le difficoltà di un percorso ancora da costruire, le ambizioni.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19817&dpath=document&dfile=03042012114724.pdf&content=La+partecipazione+all'+attivita'+legislativa+e+amministrativa+della+regione+Toscana.+--+stato+--+dottrina+--+>

L'attuazione regionale del diritto europeo

Si segnala il commento intitolato “L'attuazione regionale del diritto Europeo”, a cura di Giovanni Di Cosimo, prof. ordinario di diritto costituzionale.

Nel testo, si affrontano, in modo particolare, i seguenti aspetti:

- gli Statuti e le leggi;
- i soggetti e i presupposti;
- l'attuazione legislativa;
- la legge comunitaria;
- l'attuazione regolamentare;
- l'attuazione amministrativa.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=199&Itemid=110

Ricorso del Governo avverso la L.R. del Molise n. 2 del 26 gennaio 2012 “Legge finanziaria regionale 2012”

In data 23 marzo 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Molise “Legge finanziaria regionale 2012” ravvisandone i seguenti profili di illegittimità costituzionale relativamente all'art. 3, commi 1 e 2, all'art. 18, commi 1 e 2, all'art. 67, all'art. 68, comma 1, lett. a), all'art. 69 e all'art. 79.

In particolare, l'art. 18, commi 1 e 2, consente l'utilizzo del mezzo proprio e relativo rimborso spese al personale dirigente titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legali nelle trasferte di servizio e nel caso in cui non possano fruire di mezzi di trasporto idonei dell'Amministrazione o di altri mezzi pubblici di trasporto. Ad avviso del Governo detta norma regionale si pone in contrasto con l'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, riguardante la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in base al quale per il personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001 - compreso il personale di cui trattasi - non trovano applicazione le norme relative al trattamento economico di missione contenute nell'art. 15 della L. 836/73 (l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per il personale che svolge funzioni ispettive) e nell'art. 8 della legge n. 417/78 (determinazione dell'indennità chilometrica). Pertanto ne consegue che, la norma regionale nella parte in cui apporta modifiche al d.lgs. n. 165/2001 determina una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. e, nel contempo, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett 1) della Cost. che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, di conseguenza, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile. Inoltre si verifica anche la violazione dell'art. 117, comma 3, della Cost. in materia di

coordinamento della finanza nella norma regionale “*de quo*” nella parte concernente la stabilizzazione della finanza pubblica.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/344442A2353FEC70C12579960030A43D?OpenDocument>

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7541&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2012 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”

In data 9 marzo 2012 il Governo ha impugnato la legge della regione Abruzzo “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” ravvisandone i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

L’art. 16 introduce modifiche alla l.r. n. 25 del 3 agosto 2011 recante “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alle perequazioni in favore del territorio montano per la tutela delle falde e in tema di proventi inerenti le utenze pubbliche, prevedendo, al comma 2, che “*al comma 1, dell’art. 12 (aggiornamenti dei costi unitari e dei canoni minimi inerenti ai canoni di concessione di acque pubbliche) della l.r. n. 25/2011 le parole “di potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50” sono sostituite con le parole “di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE, in 35.00”*. In proposito, occorre osservare che, in tema di concessioni di acqua pubblica, l’art. 35 del T.U. n. 1775 del 1933 prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo e che quest’ultimo sia regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno. L’art. 6 dello stesso T.U. prevede, inoltre, una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua dell’impianto produttivo: fino a KW 3.000 (3 MW) o superiore a tale valore. In proposito, il Governo rileva che la norma regionale in esame, nello stabilire un nuovo importo del costo unitario del canone e associando lo stesso alla potenza efficiente di ciascun impianto idroelettrico, contrasta con la normativa statale sopra citata. Infatti, l’art. 35 del R.D. è la norma che garantisce uniformità su tutto il territorio nazionale e pertanto il criterio da esso previsto non può essere modificato da altra norma regionale. Ne consegue la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, comma 2, lett.s) Cost.

Inoltre l’art. 16 in esame favorisce uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nel territorio della Regione Abruzzo: una disciplina dei canoni disomogenea sul territorio da parte delle Regioni, altera l’equilibrio concorrenziale fra i vari impianti di generazione e l’assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni incide sul confronto competitivo per le imprese. Ciò comporta una violazione della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato sulla tutela della concorrenza dell’art. 117, comma 2, lett. e) Cost. Anche la fissazione di un criterio diverso per la determinazione del canone si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239/2004, per quanto

concerne gli aspetti di funzionamento unitario dei mercati dell'energia violando, quindi, l'art. 117, comma terzo della Cost.

Il testo della legge regionale impugnata è reperibile al seguente indirizzo:

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/modulo_query_nuovo_anno.asp

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7522&Start=0>

La Sicilia inizia il riordino delle proprie 'Province regionali'

Nell'articolo intitolato "Anche la Sicilia avvia il riordino delle proprie "Province Regionali", a cura del dott. Massimo Greco, si affrontano i seguenti aspetti:

- l'incerto disegno del legislatore regionale;
- la tecnica legislativa;
- le funzioni amministrative proprie e fondamentali;
- le funzioni amministrative di indirizzo e coordinamento;
- il rapporto tra le fonti normative;
- i profili d'incostituzionalità.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2701>

La democrazia partecipativa nella legislazione regionale

"La disciplina organica della democrazia partecipativa nella legislazione regionale" è il titolo dell'articolo di Marco Ciancaglini, pubblicato nella Rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- la legge regionale Toscana n. 69/2007;
- la legge regionale Emilia-Romagna 3/2010;
- la legge regionale Umbria 14/2010.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Il testo della L.R. della Toscana n. 69 del 2007 è reperibile al seguente indirizzo:

http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2007/legge-2007-00069.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV/18c.1c3.0.de&bk=0

Il testo della L.R. dell'Emilia Romagna n. 3 del 2010 è reperibile al seguente indirizzo:

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&st=doc&dl=f52106cd-ec3b-1993-02ff-4e4cc2345123&dl_t=xml&dl_a=y&dl_id=10&ul=1&ev=1&bk=1

Il testo della L.R. dell'Umbria n. 14 del 2010 è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.regione.umbria.it/sicor/mostra_atto.php?id=47211&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,M&m=5

La produzione legislativa delle Regioni

Si segnala l'articolo intitolato "Tra esigenze (di razionalizzazione) e ostacoli (dalla frammentazione). La produzione legislativa delle assemblee regionali", a cura di Francesco Marangoni, pubblicato nella Rassegna di Astrid.

Nel testo, in particolare, si affrontano, i seguenti aspetti:

- la produzione legislativa nella fase di mutamento del modello regionale;
- verso la razionalizzazione della produzione legislativa? Quantità e "qualità" della legislazione regionale;
- la frammentazione e la performance legislativa dei Consigli regionali;
- la produzione legislativa e il rapporto Giunta/Consiglio;
- le osservazioni finali.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Le Conferenze dopo la Riforma del titolo V

"L'arcipelago delle Conferenze, dieci anni dopo la Riforma del Titolo V e all'apertura del 'cantiere' del fedederalismo fiscale" è il titolo dell'articolo di Marco Mazzarella, pubblicato nella Rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- il sistema delle Conferenze e la leale collaborazione: cenni su strumenti e contesto, tra le spire di un'evoluzione "a Costituzione invariata";
- la Riforma del Titolo V: bicameralismo "annunciato", genericità nella palingenesi finanziaria ed indifferenza rispetto all'intergovernamentalismo;
- la "marea" del c.d. federalismo fiscale attorno all'"arcipelago" delle Conferenze;
- "Una gallina domani"? (Scettiche) considerazioni conclusive.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2012)".

In data 5 marzo 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Friuli Venezia Giulia "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2012)" poiché la medesima eccede le competenze statutarie di cui agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni e

integrazioni, nonché la competenza legislativa concorrente in tema di finanza pubblica, prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Cost. ed estesa, ex art. 10 della legge cost. n. 3/2011, alla regione Friuli Venezia Giulia quale forma di autonomia più ampia, cui la Regione pur nel pieno rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Il Governo ricorda come la stessa Corte Cost. abbia ribadito che il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari che pesa sulle regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Cost. si impone anche alle Regioni ad autonomia speciale. In particolare, è impugnato l'art. 13, comma 52, ove si prevede che le Province possano attuare processi di stabilizzazione del personale non dirigenziale presso le medesime, all'entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbia già maturato alla stessa data almeno 18 mesi di esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, purchè sia stato assunto mediante procedure concorsuali selettive. La disposizione regionale si porrebbe infatti in contrasto con l'art. 17, comma 10, del D.L. n. 78/2009 il quale non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2011&legge=18&fx=lex>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7500&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)”.

In data 16 marzo 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Campania “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)” poiché presenta presunti profili di illegittimità costituzionale inerente a più articoli. Il punto principale preso in esame in questa breve sintesi è quello riguardante l'art. 23, comma 6 che concerne il personale dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

Infatti, l'art. 23, comma 6, nella parte in dispone che *“In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1° gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale) sono soppresse e, per l'effetto, della medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse”*. Tale norma andando ad incidere su un fondo già costituito nel suo ammontare e avente una “destinazione di scopo”, va ad invadere la materia concernente il trattamento economico della Dirigenza comparto Regioni-Autonomie locali. Di conseguenza risulta in contrasto con l'art. 45 del d.lgs. che al comma 1 dispone: Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dai contratti collettivi, e, in generale, con il titolo III del sopraccitato d. lgs. n. 165 che impone l'obbligo del rispetto della normativa

contrattuale e delle procedure da perseguire in sede di contrattazione; si verifica pertanto, una violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. 1) della Cost. che riserva l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile alla competenza esclusiva dello Stato. Come del resto si era già espressa anche la Corte Cost. con la sentenza n. 339 del 2011 in merito alla utilizzazione delle economie risultanti dalla riduzione della pianta organica dirigenziale per la valorizzazione delle posizioni organizzative dei funzionari prevista dalla legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010. Inoltre, secondo l'ARAN (parere n. AII29) non è possibile effettuare la riduzione delle risorse in occasione della soppressione di funzioni (e di posti) di qualifica dirigenziale, poiché in contrasto con la disciplina contrattuale.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2012/index_leggi2012.asp

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7537&Start=0>

Promulgato il nuovo Statuto del Veneto

Il 17 aprile 2012 è stato promulgato il nuovo Statuto della Regione Veneto che era stato approvato il 18 ottobre 2011 in prima lettura e confermato l'11 gennaio in seconda lettura. I 65 articoli del nuovo testo, che sostituiscono il primo statuto del 1971, entrano in vigore, il giorno successivo la pubblicazione sul Bur, come previsto dall'ultimo articolo. Un atto atteso ormai da dodici anni e da tre legislature, da quando le nuove norme costituzionali hanno introdotto l'elezione diretta e a suffragio universale dei presidenti di Regione modificando l'equilibrio dei poteri tra Giunta e Consiglio e imponendo quindi una revisione dell'assetto istituzionale delle Regioni.

Il testo del Nuovo Statuto del Veneto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/nuovo_statuto_veneto.pdf

Le differenziazioni regionali nei quotidiani regionali

Si segnala il saggio intitolato "L'Italia divisa: le differenziazioni regionali nell'immaginario dei quotidiani nazionali", a cura di Filippo Ozzola, pubblicato nella Rassegna di Astrid.

Nel testo, in particolare, si affrontano, i seguenti aspetti:

- la stampa e le regioni;
- Nord e Sud;
- il federalismo fiscale;
- la sanità;
- l'istruzione;
- il territorio, l'edilizia e i trasporti;
- l'ambiente e l'energia;

- le regioni: le istituzioni, l'organizzazione.

Il testo del saggio è consultabile presso il Settore.

Regioni speciali e province autonome

Nell'articolo intitolato "Regioni speciali e Province autonome: i profili finanziari", a cura di Giorgio Macciotta, pubblicato nella Rassegna di Astrid, l'Autore pone l'attenzione sul riparto delle competenze finanziarie alle Regioni speciali e le Province Autonome alla luce della nuova dottrina e giurisprudenza intervenuta in materia.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Le competenze tra Stato e Regioni

"Il rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni all'interno del Processo legislativo" è il titolo dell'articolo di Gabriele Bracci, dottore magistrale in Scienza della politica e dei processi decisionali, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- l'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'attuale funzione della Commissione Parlamentare per le questioni regionali;
- il ruolo supplente delle Commissioni Affari costituzionali;
- l'ordinario ruolo consultivo delle Commissioni Affari costituzionali;
- il nuovo schema procedurale adottato dalle Commissioni Affari costituzionali;
- il seguito parlamentare delle sentenze della Corte costituzionale: descrizione dell'istituto e riflessioni critiche
- riflessioni generali e cenni conclusivi.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0314_bracci.pdf

Ricorsi

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3 del 9 marzo 2012 "Norme urgenti in materia di autonomie locali".

In data 30 aprile 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Friuli Venezia Giulia "Norme urgenti in materia di autonomie locali" poiché presenta presunti aspetti di illegittimità costituzionale per i seguenti motivi:

- l'art. 1, comma 1 della legge in esame prevede, per contenere la spesa pubblica e per la riforma dell'ente Provincia che si applichi 'La legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli Venezia Giulia'. Inoltre, l'art. 1, comma 2, ravvisa che 'Fino alla data di recepimento della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le

vigenti modalità di elezione (per i Comuni, Province). Tali disposizioni divergono dal disposto dell'art. 23, commi da 16 a 20 bis del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. 241/2011. Infatti secondo il Governo le citate norme prevedono per le Province modalità di elezioni e di composizioni dell'organo diverse da quelle indicate nell'art. 1 della legge regionale considerata. In proposito, nel ricorso si rammenta che le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. Invece, il comma 20 dell'art. 23 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che per gli organi provinciali che devono essere rinnovati entro tale data si proceda alla nomina di un Commissario straordinario in attesa della definizione delle nuove modalità delle elezioni stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'art. 141 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000). Viene invece disposta una proroga degli organi provinciali, qualora i medesimi debbano essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012. In proposito, sempre secondo il Governo, si ritiene che il citato art. 23, si configura come principio fondamentale della legislazione statale e, come tale, da valere sull'intero territorio nazionale, nell'ottica di una diversa organizzazione degli enti locali connessa alla riduzione della spesa pubblica. Pertanto ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 1 della L.r. in esame eccederebbero dalla competenza statutaria, ponendosi in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, comma 3, Cost. per la quale la Regione ha competenza concorrente, ai sensi dell'art. 10 della L. cost. n. 3/2001, e conseguentemente con l'art. 23, commi da 16 a 20 bis, del d.l. n. 201/2011, essendo tale disposizione qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Infine il Governo ricorda come la stessa Corte Cost. abbia più volte ribadito che tale principio deve essere anche applicato alle autonomie Speciali, in considerazione del fatto che tutte le Regioni, anche quelle a Statuto speciale, devono contribuire al risanamento della finanza pubblica (Corte Cost. 289/2008).

Il testo della legge impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2012&legge=3&fx=lex>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7609&Start=0>

P.D.L. Marche 20/04/2012 n. 202 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Marche”

La proposta di legge della Regione Marche si prefigge come finalità prioritarie la riduzione dei costi gestionali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale per gravare meno sulle tasse dei cittadini che, nella maggioranza dei casi vivono in situazioni di difficoltà economiche e sociali rilevanti. Pertanto la proposta in oggetto per ottemperare agli obiettivi sopracitati prevede le seguenti modifiche:

- la riduzione dell'indennità di funzione per i Consiglieri regionali sebbene agganciata a quella percepita dai componenti della Camera;
- l'eliminazione dei rimborsi forfettari di cui fruiscono i Consiglieri sostituiti da rimborsi realmente sostenuti nell'esercizio della loro attività;

- l'abrogazione dell'assegno vitalizio, attualmente corrisposto agli ex consiglieri dal compimento del sessantesimo anno di età, nonché l'innalzamento dell'età per la fruizione dell'assegno vitalizio per gli ex consiglieri regionali da sessanta a sessantacinque anni.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl202_9.pdf

Ricorso del Governo avverso la L.R. del Piemonte n. 3 del 28 marzo 2012 “Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario nazionale”

In data 22 maggio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Piemonte “Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario nazionale”.

La legge regionale in esame, pur non ponendosi in contrasto con il vigente Accordo per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari sottoscritto dalla Regione con l'accordo del 29 luglio 2010 e il Programma attuativo integrato dal successivo *addendum*, presenta tuttavia profili di illegittimità costituzionale riguardo all'art. 2, comma 2. Detta disposizione dispone che la Regione promuova ed incentivi, anche finanziariamente, il raggiungimento della coincidenza territoriale tra i distretti sanitari e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, destinando in particolare una significativa incentivazione finanziaria agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali che si adoperino per il raggiungimento della citata coincidenza. Tuttavia, nel prevedere gli interventi finanziari menzionati, la legge omette di quantificare gli oneri derivanti e non dispone riguardo alla loro copertura: il Governo, pertanto, ravvisa una violazione del principio secondo il quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte (art. 81, quarto comma, Cost.).

(*cfr.* ,al riguardo, la giurisprudenza costituzionale intervenuta: *ex plurimis*, sentenze nn. 106 e 272 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010, nn. 213 e 386 del 2008 e n. 359 del 2007).

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2012>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7641&Start=0>

Parere della Corte dei Conti sulle indennità degli amministratori locali

Si segnala che la Corte dei Conti, (sez. controllo Lombardia), con deliberazione n. 155 del 26/04/2012, a seguito di una richiesta proveniente da un Comune, esprime nell'esercizio della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica (secondo l'art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131) il proprio parere in merito alle modalità di calcolo delle riduzioni previste sulle indennità di funzioni e gettoni di presenza degli amministratori locali.

Per gli ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda n. 10259 del Notiziario giuridico legale reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10259>

P.D.L. Lombardia 29 marzo 2012, n. 155 “Istituzione della leva civica volontaria regionale”

Con la presentazione di questo p.d.l. si intenderebbe procedere all’istituzione della leva civica volontaria regionale al fine di formare donne e uomini più consapevoli, più partecipi, più responsabili e non violenti. Si tratterebbe, infatti, di un vero e proprio servizio civile autogestito e autofinanziato dagli enti di servizio civile, pubblici e del privato sociale. La durata del servizio previsto dalla leva civica volontaria per i cittadini che intendono aderire andrebbe dai sei ai dodici mesi. La leva civica volontaria per il perseguimento delle proprie finalità (generazione di giovani non violenti) attuerebbe nel contempo progetti di assistenza e servizio sociale, valorizzandone il patrimonio storico, artistico ed ambientale e ne promuoverebbe attività educative e culturali.

Il testo del PDL è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.mosaico.org/images/29.03.12_pdl_155.pdf

I diritti dei cittadini nelle Regioni e la trasparenza

“Trasparenza amministrativa e diritti di informazione del cittadino nei riguardi delle amministrazioni regionali”, è il titolo dell’articolo di Claudia Cudia, pubblicato nella Rassegna di Astrid, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- oggetto e modi dell’indagine;
- i vincoli normativi alla trasparenza amministrativa regionale;
- il diritto civico alla trasparenza-pubblicità nell’esperienza regionale;
- le eccezioni al principio di trasparenza: i documenti non soggetti a pubblicità;
- il diritto di accesso.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

“Coppie di fatto” e la competenza regionale

Nel saggio intitolato “Coppie di fatto e diritto all’abitazione tra differenziazione regionale e giudizio di ragionevolezza”, a cura di Lino Panzeri, pubblicato nella Rassegna di Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

- la disciplina della ‘famiglia’ nel riparto delle competenze fra Stato e Regioni;
- la definizione regionale di ‘famiglia’ quale presupposto per l’accesso ai servizi sociali e, in particolare, alle misure riguardanti le politiche abitative;
- la legislazione regionale quale strumento d’emersione giuridica di nuove relazioni familiari: uno spunto conclusivo.

Il testo del saggio è consultabile presso il Settore.

Il diritto dell'Unione Europea nelle prassi regionali

Nell'articolo intitolato "L'attività di attuazione del diritto dell'Unione Europea nelle fonti e nelle prassi regionali", a cura di Marzio Bini, dottore di ricerca nell'Università degli studi di Genova, pubblicato sulla rivista "Quaderni regionali" n. 3 del 2011, a pag. 825, si affrontano i seguenti aspetti:

- cenni sul ruolo delle fonti normative delle Regioni e delle Province autonome nell'attuazione del diritto dell'Unione Europea;
- le previsioni statutarie;
- i regolamenti dei consigli regionali;
- le leggi procedimentali e le leggi comunitarie regionali;
- gli organi speciali.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Autonomia statutaria regionale e unità nazionale

"Autonomia statutaria regionale e unità nazionale" è il titolo dell'articolo di Bruno Di Giacomo Russo, docente di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Milano 'Bicocca', pubblicato sulla rivista "Quaderni regionali" n. 3 del 2011, a pag. 869, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- il caso del *nomen iuris* Parlamento;
- il significato del *nomen iuris* Parlamento;
- autonomia territoriale e politica nazionale;
- autonomia statutaria regionale e Repubblica;
- sovranità 'regionale' e Costituzione;
- popolazione locale e popolo nazionale;
- un tentativo di conclusione.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il settore.

Gli organi di controllo regionali e il Trattato di Lisbona

"Il Trattato di Lisbona quale fattore di innovazione dell'organizzazione e del funzionamento degli organi di governo regionali. In particolare, la regione Veneto", è il titolo del commento di Cristina Fasone, assegnista di ricerca in istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze politiche della LUISS Guido Carli, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

- l'attivismo dei legislatori regionali e la convergenza spontanea verso un comune modello organizzativo, almeno formalmente;
- il prospettato cambiamento dell'organizzazione interna del Consiglio (e della Giunta);
- l'importanza della sessione europea, tra programmazione e recepimento;
- il controllo sulle proposte legislative europee: la cooperazione interistituzionale, le intese e la verifica sulla sussidiarietà;

- dall'approvazione della l.r. Veneto n. 26 del 2011 alla sua attuazione: alcuni segnali incoraggianti e qualche criticità sul fronte della partecipazione regionale agli affari europei.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Fasone.pdf>

Le Regioni: riforme costituzionali e crisi finanziarie

Nell'articolo intitolato “Le Regioni fra riforme costituzionali, crisi finanziarie e federalismo”, a cura di Gianliborio Mazzola, si affrontano, in particolare, i seguenti aspetti:

- Titolo V: la storia alla Costituente;
- l'attuazione delle Regioni;
- le novità del nuovo Titolo V;
- la Corte Costituzionale e il nuovo Titolo V;
- la riforma del Titolo V e i recenti provvedimenti finanziari;
- le emergenze economiche e l'attuazione del Titolo V;
- il coordinamento della finanza pubblica e la giurisprudenza costituzionale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2012/06/Mazzola_Regioni_riforme-Cost_crisi_federalismo.pdf

Posizione delle Regioni e Province autonome sul disegno di legge di riforma del mercato del Lavoro

Il 21 giugno 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una posizione sul Disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, in cui le medesime sono pienamente d'accordo con la connessione tra politiche attive e passive per il lavoro.

Per il testo della Posizione si rimanda al seguente indirizzo:

http://www.regioni.it/home_art.php?id=383

La legislazione regionale e i piani di rientro sanitari

Nell'articolo intitolato “La legislazione regionale alla prova dei piani di rientro dai disavanzi sanitari: possibile la ratifica, non la conversione in legge del piano”, a cura di Elena Griglio, Consigliere parlamentare del senato della repubblica, si affrontano i seguenti aspetti:

- i vincoli dell'autonomia regionale derivanti dalla sottoscrizione di un piano di rientro per il risanamento dei disavanzi sanitari pregressi;
- sulla natura giuridica dei piani di rientro;

- contro la tesi della natura concertata del Piano;
- un caso di piano di rientro ratificato con legge regionale;
- possibile la ratifica, non già la conversione in legge, dei piani di rientro.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Griglio.pdf>

Le differenze delle Regioni in campo finanziario

Nell'articolo intitolato "Differenziazione regionale in materia di federalismo fiscale", a cura di Brunetta Baldi, pubblicato nella Rassegna di Astrid, l'autrice pone l'attenzione sui seguenti punti:

- le entrate finanziarie;
- la spesa regionale;
- i residui fiscali;
- federalismo fiscale e nuovo fisco regionale.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Ricorso del Governo avverso la L.R. Lazio n. 9 del 18 luglio 2012 "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di avio superfici e campi di volo)".

In data 14 settembre 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Lazio n. 9 del 18 luglio 2012 per presunta illegittimità costituzionale ai seguenti punti:

- l'art. 1 nel dettare norme per la realizzazione e l'esercizio delle avio superfici e dei campi da volo per aeromobili prevede la figura dei 'campi da volo' che non trova corrispondenza nella classificazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1.2.2006, poiché all'art. 1, definisce le aviosuperfici, le elisuperficie e le idrosuperfici. Inoltre, il comma 2 dello stesso art. 1 autorizza nell'ambito delle avio superfici, attività diverse da quelle indicate dal Decreto del Ministro sopracitato (art. 6, comma 1);
- l'art. 3, comma 1, introducendo l'art. 2-bis alla legge n. 41/1997 fissa norme che limitano la responsabilità dei piloti dei veicoli e dei gestori delle avio superfici, in violazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2006. Pertanto la legge regionale in esame risulta lesiva dell'art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione, in riferimento alla sicurezza, e secondo comma lett. I) della Costituzione riguardanti l'ordinamento civile e penale.

Il testo della L.R. n.9 del 18 luglio 2012 è reperibile al seguente indirizzo:

<http://notes.regione.lazio.it/regionelazio/LeggiPub.nsf/0/556559626ba3dc6bc1257a41003cb172?OpenDocument&Click=>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7893&Start=0>

Le spese dei gruppi politici

“Le spese dei gruppi politici e l’incontrollata tecnica del ‘richiedo-ricevo’, è il titolo dell’articolo di Greco Massimo, che si sofferma sui seguenti punti:

- la natura giuridica dei gruppi politici;
- le guarentigie costituzionali nei Consigli regionali;
- il controllo della Corte dei Conti sulle spese dei gruppi politici;
- le considerazioni finali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/34006-le-spesse-dei-gruppi-politici-e-l-incontrollata-tecnica-del-richiedo-ricevo>

Le Regioni italiane e il territorio

Nell’articolo intitolato “Se le regioni italiane abbiano un fondamento territoriale e quale sia”, a cura di Carlo Desideri, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti:

- le regioni italiane in Assemblea Costituente e nella Costituzione;
- le critiche successive;
- la lunga ‘rimozione’ delle regioni;
- la regionalizzazione finalmente;
- il ritorno dei territori negli anni Novanta;
- ancora le ‘regioni storiche’?
- alcuni spunti per una riflessione più generale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.issirfa.cnr.it/6739,908.html>

Il regionalismo italiano

“La nuova parabola del regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità di riforme” è il titolo dell’articolo di Stelio Mangiameli, nel quale esamina i seguenti aspetti:

- un’esperienza sconcertante;
- le situazioni di incertezza nella forma di stato italiana;
- l’ordinamento concreto e la posizione delle regioni;
- la ripresa del regionalismo come ordinamento di governo della Repubblica.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.issirfa.cnr.it/6738,908.html>

Commissioni consiliari: gettoni di presenza e competenze

Nell'articolo intitolato "Commissioni consiliari, materie di competenza e gettoni di presenza", a cura di Riccardo Nobile, pubblicato da LexItalia, l'autore pone la sua attenzione su un argomento di attualità, che a suo avviso non sarebbe particolarmente complesso se non per il fatto dei frequenti "abusi delle convocazioni irregolari". Infatti - a suo parere - il gettone di presenza è ammissibile *"solo e soltanto se la commissione consiliare è riunita per argomenti per i quali la sua convocazione è ammissibile"*. In particolare l'autore nel testo esamina il necessario criterio di collegamento fra essenza, competenza e gettone di presenza;

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Ricorso del Governo avverso la legge recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)"

Il Governo ha impugnato in data 16 ottobre 2012 la legge della Regione Abruzzo n. 43 del 10 agosto 2012 n. 43 ravvisandone i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

all'art. 13, comma 2, aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 26 della l.r. n. 47/2004, i commi 3-bis e 3-ter, prevedendo oneri non quantificati, in violazione del principio di copertura finanziaria, così come previsto dall'art. 81 Cost. In proposito è intervenuta, da ultimo, anche la Corte Cost. che con la sentenza n. 272 del 2011 nella quale viene sostenuto che "il legislatore regionale non può sottrarsi a quella prioritaria richiesta di chiarezza e solidità cui l'art. 81 Cost si ispira" e che "la copertura finanziaria di nuove spese" deve "essere credibile, sicura, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare per gli esercizi futuri".

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2012/lr12043/Intero.asp

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8009&Start=0>

Regioni e regionalismo

"Regioni e regionalismo: la doppia impasse" è il titolo dell'articolo di Marco Cammelli, pubblicato da Astrid, nel quale l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti:

- come parlarne: Regioni e regionalismo: un lungo cono d'ombra;
- controprova: quello che le Regioni non sono;
- i tanti perché, originari e sopravvenuti;
- ripartire dai fondamentali (e non dai fondamentalismi): quale bisogno di regione-quale regione per questi bisogni;
- *post-scriptum*: ottobre 2012.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Il D.L. “Salva Regioni, Province e Comuni” e la Costituzione

Nell'articolo intitolato “Il D.L. “Salva Regioni, Province e Comuni e La Costituzione. Più di un dubbio (qualcuno anche di merito)”, a cura di E. Jorio, pubblicato da Astrid, l'autore affronta i seguenti punti:

- il provvedimento c.d. “salva enti” (soprattutto Comuni);
- l'esclusione della decretazione d'urgenza;

- il rinnovato ruolo (e l'handicap logistico-organizzativo) della Corte dei Conti;
- il predissesto: un pericolo più che un rimedio.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

P.D.L. Puglia 12 novembre 2012, n. 234 “Contributi per l'acquisto o l'affitto di alloggi per riavvicinare l'anziano e la famiglia dei figli”

La proposta di legge è finalizzata a rafforzare le relazioni fra gli anziani e la famiglia dei figli, in modo da attuarne il pieno adempimento del compito della famiglia, tramite un rafforzamento dei rapporti fra le generazioni e l'acquisizione di un ruolo attivo per le persone anziane. Al fine di raggiungere questo obiettivo la Regione Puglia favorisce con un apporto economico l'acquisto o l'affitto di alloggi per il riavvicinamento dell'anziano alla famiglia dei figli in presenza delle seguenti condizioni:

- a) acquisto della prima casa o affitto di una casa ubicata nel quartiere o nella medesima frazione in cui il parente vive stabilmente, meglio se nello stesso stabile o in quelli ad esso vicini;
- b) l'alloggio da acquistare, così come quello da affittare, deve possedere le caratteristiche pari a quelle previste per l'edilizia economica- popolare;
- c) il beneficiario del finanziamento non deve superare i limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata realizzata con finanziamenti regionali;
- d) permanenza della situazione che ha dato luogo all'erogazione del contributo.

Il testo del PDL è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www2.consiglio.puglia.it/Giss9/9PubbGiss2.nsf/ConsW%20eb?OpenFrameSet&Frame=parte2&Src=i5t3misrj74njik3lc9h4eqbjecp2srjjconj0bpi71h32or665gm6p9gcoomadhoccoj4d9nc5h3cc1g6dj36o9hcgvkus35dp26uorl1dimst1685qn8rq6e9gmqpb4>

Ricorsi

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Puglia n. 24/2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici Locali”

In data 16 ottobre 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 per supposta illegittimità costituzionale in merito agli artt. 4, 7, 12, 20 in tema di sviluppo della concorrenza del mercato. L'art.7, che prevede l'istituzione di un'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica con la funzione di verificare (per ciascun Settore e ATO) le possibili condizioni per un favorevole sviluppo della concorrenza e del mercato, risulta essere in contrasto con quanto disposto dalla legislazione statale. Infatti le disposizioni, che attribuiscono ad una specifica Autorità regionale funzioni inerenti la promozione e la tutela della concorrenza, presentano profili di incostituzionalità in quanto invadono la sfera legislativa di competenza esclusiva dello Stato in tale materia. In materia è già intervenuta la Corte Cost. che con le sentenze nn. 325/2010, 14/2004 e 272/2004 pronunciandosi sul riparto delle competenze fra Stato e Regioni nella suddetta materia: sia la "promozione" della concorrenza quanto la protezione dell'assetto concorrenziale del mercato interno rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, "la quale non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata". Le sopracitate disposizioni regionali risultano essere pertanto lesive della potestà legislativa statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xliv&num=123>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7996&Start=0>

Ricorso del Governo avverso la L.R. 52/2012 della Regione Toscana "Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005. (28-09-2012)".

In data 16 novembre 2012 il governo ha impugnato la L.R. della Regione Toscana ravvisandone, in particolare, i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

- le disposizioni contenute negli artt. 11, 12 e 19 della l.r. n. 52/2012, che sostituiscono gli artt. 17, 18 e 19 della l.r. n. 28/2005, stabiliscono che "l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di medie, grandi strutture di vendita e di centri commerciali sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio". Esse contrastano con l'art. 19 della legge n. 241/1990 e con l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella L. 214/2012, che hanno soppresso i regimi autorizzatori salvaguardando sole le specifiche esigenze di interesse pubblico ed il rispetto della proporzionalità. Inoltre la Corte Cost. con sentenza n. 164 del 27 giugno 2012 ha sancito che il principio di liberalizzazione in materia di SCIA, si deve estendere a tutti i cittadini e costituisce pertanto il livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali. Le norme in esame, oltre a violare il suddetto parametro costituzionale (art. 117, secondo comma, lett. e), della Cost. violano anche l'art. 117, comma 2, lett. m) della Cost.;

- le norme contenute negli artt. 13 (inserimento dell'art. 18 ter nella l.r. 28/2005), 14 (inserimento dell'art. 18-quater nella l.r. 28/2005, 15 (inserimento dell'art. 18 quinquies nella l.r. 28/2005) e 16 (inserimento dell'art. 18 septies nella l.r. 28/2005), immettono una procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita particolarmente complicata circa la documentazione da produrre e non agevolano pertanto l'ingresso sui mercati dei nuovi operatori. In merito l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, prevede una procedura unica per presentare le domande di inizio attività al SUAP, fornendo così una regolamentazione unica per coloro i quali intendono intraprendere un'attività economica. Le norme regionali oltre ad incidere sul libero mercato, risultano anche violare l'art. 41 della Cost., che assegna alla legge statale la funzione di determinare i programmi e gli opportuni controlli ai fini di coordinare l'attività pubblica e privata a fini sociali.
- le norme contenute negli artt. 17 (inserimento dell'art. 18-septies requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita) e 18 (inserimento dell'art. 18-octies rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita) immettono complessi requisiti obbligatori intervenendo in tal modo nella disciplina dei servizi pubblici, che secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 199 del 2012 della Corte Cost. deve essere disciplinata a livello locale dal diritto comunitario per quanto riguarda le regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici;
- la norma contenuta nell'art. 20 introduce un nuovo art. 19 quinquies nella l.r. n. 28/20054 che prevede, oltre alle tipologie già esistenti, le strutture di vendita in forma aggregata. La previsione regionale inserisce di fatto limitazioni relative alle distanze tra esercizi commerciali, peraltro stabilite a posteriori rispetto alla richiesta di autorizzazione, che sono vietate ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente;

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2012-09-28;52>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8029&Start=0>

Ricorsi

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”

In data 16 novembre 2012 il Governo ha impugnato la legge n. 25/2012 ritenuta censurabile in ordine a numerose disposizioni e, in particolare:

- l’art. 5, comma 15, il quale stabilisce che l’Autorizzazione Unica possa prevedere compensi in favore dei Comuni interessati, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle Linee guida statali e che i compensi siano stabiliti con i provvedimenti finali delle procedure di VIA o di verifica assoggettabili a VIA. Tale previsione risulta contrastare con il D.M. 10 settembre 2010 nella misura in cui rinvia la definizione dei compensi ai provvedimenti conclusivi, esclude la partecipazione dei Comuni alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità, pregiudicando così le prerogative delle Amministrazioni locali;
- l’art. 6, comma 1, lett. f), il quale include tra le attività da assoggettare a PAS, procedure amministrative semplificate, gli “f) impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MW” e quindi anche gli interventi con potenza installata superiore a 100 kW, per i quali deve invece, come stabilito dall’art. 5 del citato d.lgs. 28/2011, procedersi alla più gravosa autorizzazione unica, si pone in contrasto con le norme statali, violando sia la competenza esclusiva dello stato in tema d’ambiente di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, che l’articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con norme di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;
- l’art. 6, commi 3 e 6, i quali contengono previsioni in contrasto con l’art. 28, D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che stabilisce in modo tassativo i titoli abilitativi in materia di impianti rinnovabili;
- l’articolo 7, comma 6, è illegittimo nella misura in cui prevede una disciplina per le modifiche non sostanziali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non conforme a quella disposta dal Legislatore nazionale con la previsione di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs., 28/2011. Si rileva la violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo n. 28/2011;
- l’art. 13, dispone che la Regione promuova la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio do smaltimento degli impianti in dismissione. La costituzione di un organismo della specie suddetta, anche se in forma consorziale (e specie nella misura in cui possa ricevere, come potenzialmente non escluso dalla norma, contributi regionali), si pone in contrasto con l’ art. 9, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=s1.htm&anno=xliiii&num=138>

I motivi dell'impugnativa sono consultabili alla pagina:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8024&Start=0>

Le Regioni in tema di professioni e formazione

Nell'articolo intitolato "Nuovi spazi di intervento per le regioni in materia di professioni e formazione professionale?", a cura di Cristina Bertolino, si affrontano i seguenti aspetti.

- premesse;
- conferme dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte Cost. in materia di professioni e di formazione professionale;
- considerazioni conclusive.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0022_nota_108_2012_bertolino.pdf